REGOLAMENTO (CEE) N. 699/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/75 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75 (4), i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano offerti all'intervento devono soddisfare, tra l'altro, a requisiti qualitativi da determinare ; che il regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 71/75 (6), dev'essere quindi modificato in conseguenza, tenendo conto della scarsa importanza delle imprese produttrici dei formaggi in oggetto, soprattutto di quelle che fabbricano il Parmigiano Reggiano ; che all'articolo 16 di detto regolamento occorre correggere un errore materiale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/68 è modificato come segue :

« b) i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 971/68 soltanto se sono classificati nella categoria "Scelto 0/1" e soltanto in partite di almeno :

— 100 forme cadauna se si tratta di Grana Padano,

— 50 forme cadauna se si tratta di Parmigiano Reggiano ».

2. All'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1107/68, l'ultimo comma è soppresso.

3. All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1107/68, nelle revisioni diverse da quella inglese, il termine « articolo 9, paragrafo 2 », è modificato in « articolo 10, paragrafo 2 », del regolamento (CEE) n. 971/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 8.
(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8.
(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 23.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(6) GU n. L 9 del 14. 1. 1975, pag. 5.